

Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di
Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba,
Arquata Scrivia e Borghetto di Borbera
Provincia di Alessandria

Prot. n. 12236

Serravalle Scrivia, 16.10.2018

DISCIPLINARE DI GARA

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MESSA A NORMA E DEL POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BORGHETTO DI BORBERA, SITO IN VIA ROMA”

CUP: G93E17000460004 - CIG: 7652731167

Art. 1 - denominazione, indirizzo e recapiti dell’amministrazione procedente e dell’amministrazione aggiudicatrice

Amministrazione procedente: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Arquata Scrivia e Borghetto di Borbera ,
Indirizzo C.U.C.: c/o Comune di Serravalle Scrivia, Via Berthoud n.49 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)

Posta Elettronica Certificata della C.U.C.: info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it Telefono centralino 0143/609411

Responsabile della Centrale Unica di Committenza: ing. Federico Fontana, telefono: 0143/609439, mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it ;

Profilo di Committenza:

<http://www.comune.serravallescrivia.al.it/It/004/Concorsi%2C+Gare%2C+Appalti%2C+Aste.html>

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borghetto di Borbera - Servizio Tecnico - Piazza Europa, 13 15060 Borghetto di Borbera (AL) - Tel. 0143 69101 - Fax 0143 697298

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.comune.borghettodiborbera.al.it

Posta elettronica ordinaria: tecnico@comune.borghettodiborbera.al.it

Indirizzo internet (URL): <http://www.comune.borghettodiborbera.al.it>

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Piero Camera

Codice NUTS ITC18.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Il Comune di Borghetto di Borbera intende affidare, mediante procedura aperta i lavori in oggetto consistenti sommariamente in interventi di manutenzione e riqualificazione del campo da calcetto, manutenzione e recupero di un'area polivalente, trasformazione di un campo da bocce inutilizzato

in uno spazio per le attività fisiche libere all'aperto e la creazione di un nuovo campo da calcio secondo la normativa nazionale CONI

Le prestazioni richieste sono desumibili dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Borghetto di Borbera n. 74 del 20.12.2017

Il capitolato speciale d'appalto, i documenti complementari e gli elaborati progettuali potranno essere visionati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Borghetto di Borbera. Copia fotostatica dei suddetti documenti potrà essere richiesta a detto Ufficio.

Potrà inoltre essere richiesta copia digitale degli elaborati progettuali, previa fornitura del necessario supporto informatico.

Art. 3 - Procedura

Procedura aperta ex artt. 60 e 36 c. 9 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Disciplina normativa

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs. 50/16 e dal D.P.R. 207/10 per le parti non abrogate;
- norme contenute nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore .

Art. 5 - Importo a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **euro 221.398,60** (I.V.A. esclusa), così ripartito:

a) **euro 214.756,64** (I.V.A. esclusa) per l'esecuzione delle opere a corpo, soggetti a ribasso (di cui euro 82.054,74 quale costo della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Dlgs 50/2016);

b) **euro 6.641,96** (I.V.A. esclusa) per oneri per la sicurezza per i lavori, non soggetti a ribasso;

Il corrispettivo è fissato a corpo, come previsto nel capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16, del D.lgs 50/2016, i costi della manodopera sono individuati ma non scorporati dall'importo soggetto a ribasso. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del medesimo Codice nell'offerta economica l'operatore **deve indicare i propri costi della manodopera** e la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d.

Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare, gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e

lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

6.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita, la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e lettera e), (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione in raggruppamento**", compilando lo schema allegato (**Allegato n. 1/b**);
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "**Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**" secondo le modalità indicate al successivo articolo 12;
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e

sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

6.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"** (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 5) "**Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**" secondo le modalità indicate al successivo articolo 12.
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

6.3) Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

a. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**", sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c);
- dovrà essere allegata la copia autentica del **contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.

- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”** (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto.

Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

b. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all’appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”** (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell’offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto;
- sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD;
 - scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.ì

c. Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (Allegato 1/c) e l’offerta economica presentate e sottoscritte dall’organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”** (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

NB) Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e li attestino in conformità alla vigente normativa.

6.4) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.
In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.
Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
 - a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo"** (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 4) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i." debitamente compilati e sottoscritti dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

6.5) Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

- Possono partecipare operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

Art. 7 - Requisiti di partecipazione di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 de ID.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
 - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
 - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Istitutori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo Allegato 4) (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.6 di A.N.A.C. rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al punto II° - 2.2 delle suddette Linee Guida (abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001).

- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:
 - la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
 - la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza
 - In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).
 - A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nel presente Disciplinare di gara.
- Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Borghetto di Borbera.

Art. 8 - Requisiti di idoneità professionale

I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 c.3 del D.Lgs. 50/2016, pertanto devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Art. 9 - Requisiti di “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e professionali”

I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 60 e seguenti del DPR 207/10.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3 e in conformità all'allegato «A» del DPR 207/10, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «**OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari**».

Si segnala altresì che sono previste lavorazioni appartenenti alla categoria «**OS24 – verde e arredo urbano**».

Si riportano di seguito categorie e classifiche di cui si compone l'intervento:

Cat.	Class.	Importo in euro	Incidenza %	Qualificazione obbligatoria SOA (SI/NO) <i>(art.12 L. 80/14)</i>	Natura
OG3	I	€ 129.756,67	59 %	SI	Prevalente
OS24	I	€ 91.641,93	41%	SI	Scorporabile
TOTALE		€ 221.398,60	100,00%		

9.1) Qualificazione per la categoria prevalente e categorie scorporabili

1. I concorrenti devono possedere a pena d'esclusione un'attestazione valida — rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) autorizzata — per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (v. la tabella).
2. La qualificazione nella categoria prevalente abilita il concorrente, salvo quanto previsto nei sottoparagrafi successivi, a eseguire da sé tutte le lavorazioni anche se non ne possiede le qualificazioni; egli può sempre subappaltare queste lavorazioni, ma soltanto a imprese qualificate.
3. Per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, mancando l'adeguata attestazione è necessario a pena d'esclusione subappaltarne le lavorazioni. In tal caso, la classifica da

coprire nella categoria prevalente aumenta dell'importo totale dei subappalti (articolo 92, comma 1 del d.P.R. 207/2010).

4. In procedure d'importo > € 150.000,00 con categorie scorporabili singolarmente inferiori a tale cifra, il concorrente non attestato può coprirle (ex art 90 DPR 207/10) se possiede in ciascuna:
 - a) un importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a quello della categoria;
 - b) un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori suddetti. Se il rapporto è inferiore al 15%, l'importo è figurativamente ridotto in proporzione per ristabilire la percentuale richiesta e vale, così ridotto, per dimostrare il requisito della lettera a);
 - c) un'adeguata attrezzatura tecnica.
5. Nella categoria prevalente è invece obbligatoria l'attestazione SOA, a prescindere dall'importo.
6. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo dei lavori.
7. Se il concorrente, pur ricorrendo al subappalto, resta sprovvisto di qualificazione per la parte rimanente — non subappaltabile — della categoria scorporabile OS24, deve impegnarsi a pena d'esclusione a costituire un r.t.i. con impresa qualificata almeno per le parti rimanenti (articolo 92, comma 7 del d.P.R. 207/2010) o deve ricorrere all'istituto dell'avvalimento. In tale ultimo caso, si precisa che il RUP verificherà ai sensi dell'art. 89, comma 9, del Dlgs 50/2016 che l'ausiliaria metta a disposizione in termini effettivi tutte le risorse di cui è carente il concorrente. Le prestazioni, quindi, dovranno essere svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali della stessa ausiliaria, pena la risoluzione del contratto.
8. Per raggruppamento di tipo orizzontale si intende un raggruppamento di operatori economici finalizzato a realizzare i lavori della stessa categoria. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. Ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207/10, nel caso di ricorso a RTI del tipo orizzontale alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dell'importo lavori; la restante parte è posseduta cumulativamente dalle mandanti o da altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in offerta fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese autorizzate.
9. Per raggruppamento di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente. Per lavori scorporabili di intendono lavori come definiti all'art. 3 comma 1 lett. 00-ter del D.Lgs. 50/16. Per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/16 devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il loro importo, per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. Ai sensi dell'art. 912 comma 3 del DPR 207/10, nel caso di ricorso a RTI di tipo verticale, l'impresa mandataria possiede i requisiti di qualificazione nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascun mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Art. 10 - Avvalimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara.

Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^a del D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n.2), contenente le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- l'indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

1. originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

2. Eventuale copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

3. Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo (Allegato 3), con cui la stessa:

- a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- b) attesta che non partecipa alla medesima gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento:

- **Parte II "Informazioni sull'operatore economico":**
 - **Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)**

- **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
- **Parte III “Motivi di Esclusione”** - Tutte le sezioni;
- **Parte IV “Criteri di selezione”**

- **Sezione A “Idoneità”:** Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
- **Parte VI “Dichiarazioni finali”**

5. Modulo Allegato 4) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.” resa e sottoscritta dall’impresa ausiliaria.

L’Allegato 3), il D.G.U.E “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato 2) e l’Allegato 4) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma **dell’impresa ausiliaria** e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 213, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’affidamento posto a base di gara (art.89, comma 5);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla medesima gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla medesima gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento, pena la risoluzione del contratto d’appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9).

Art. 11 - Termine e modalità di consegna

I concorrenti dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato contenente i documenti di cui al successivo art. 12 e con le modalità di seguito descritte.

Il plico deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Scrivia – Via Berthoud, 49 – 15069 Serravalle Scrivia (AL), **a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 16.11.2018;**

Gli operatori economici che intendano procedere alla consegna a mano (anche tramite corriere) devono consegnare il suddetto plico nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo: Lunedì e Giovedì: 9.30 - 12.30 / 15.30 - 18.00; Martedì, Mercoledì, Venerdì: 9.30 - 12.30; Sabato: 9.30 - 12.00.

Data e ora di registrazione del plico nel protocollo del Comune fanno fede del rispetto della scadenza. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto

termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta nelle forme e con le modalità prescritte dal presente disciplinare di gara.

Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente singolo o dal legale rappresentante del capogruppo in caso di R.T. e dovrà recare, oltre all'indirizzo di recapito di cui all'art. 1, le seguenti diciture:

- **“NON APRIRE Contiene offerta per l'affidamento della messa a norma e del potenziamento dell'impianto sportivo comunale di Borghetto di Borbera, sito in via Roma”**
- **il nominativo, l'indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica certificata (pec) del concorrente mittente.**

Si precisa che:

- a) qualora la mancanza di adeguata sigillatura del plico ne pregiudichi l'integrità e ne favorisca la manomissione in maniera tale da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta, il plico non verrà ammesso alla gara e sarà considerato come non consegnato;
- b) qualora il plico rechi una dicitura totalmente errata o generica al punto che non sia possibile riconoscerlo come plico contenente l'offerta per la presente procedura, il plico non verrà ammesso alla gara e sarà considerato come non consegnato.

Art. 12 – Contenuto del plico

Il plico di cui sopra dovrà contenere, a pene di esclusione:

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, da rendersi in bollo da € 16,00 secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente disciplinare (vedi Allegato 1/a operatori economici singoli – Allegato 1/b Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, Geie – Allegato 1/c Imprese aderenti a contratto di rete), che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art.45, c.2 lett. d), lett. e), lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la/e categoria/e di lavori che si intende/intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente articolo 6.3) del presente disciplinare.

2. **AUTOCERTIFICAZIONE** in carta libera da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell' Allegato n. 2 "**DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**" (**DGUE**), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016".

Il "Documento di gara unico europeo" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed elencati al precedente articolo 7 del presente disciplinare.
- la dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di Pubblicazione del Bando della presente gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Indicazioni per la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo"

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (**Allegato 2**) – compilando le seguenti parti:
 - **Parte II:**
 - **Sezione A** "*Informazioni sull'operatore economico*" - (*riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*)
 - **Sezione B** "*Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico*";
 - **Sezione C** "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti*" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - **Sezione D** "*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105;
 - **Parte III – Tutte le sezioni;**
 - **Parte IV – "Criteri di selezione":**
 - **Sezione A "Idoneità":**
 - **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
 - **Parte VI – "Dichiarazioni finali"**
- **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE** di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 il "**Documento di gara unico europeo**

(DGUE)” (**Allegato 2**) deve essere presentato e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio o Geie.

Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II**
 - **Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
 - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
 - **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall’art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II**
 - **Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
 - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
 - **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

- In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro** e **consorzio tra imprese artigiane** di cui all’art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all’art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il “**Documento di gara unico europeo (DGUE)”** (**Allegato 2**) deve essere presentato e sottoscritto anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II:**
 - **Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
 - **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
 - **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall’art. 1, c.53

della Legge n. 190/2012, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se *cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II:**
 - **Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”** - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*)
 - **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;**
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se *cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;
 - **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

➤ Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (**Allegato n. 2**) deve essere presentato e sottoscritto anche da ogni operatore economico facente parte della eventuale terna di subappaltatori indicata dal concorrente ai sensi dell’art. 105, c.6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso dovranno essere compilate le seguenti parti del documento:

- **Parte II:**
 - **Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”** - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali*)
NB Al terzo punto del riquadro “*Informazioni Generali*” deve essere indicata l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list). istituiti presso le competenti Prefetture,
 - **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;**
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - **Punto 1** – precisare: l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; - se *cooperative*, l’iscrizione nell’apposito Albo;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

➤ Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (**Allegato n. 2**) deve essere presentato e sottoscritto anche dall’impresa ausiliaria in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento; per le Parti da compilare da parte dell’eventuale impresa ausiliaria si veda quanto riportato al precedente articolo 10 del presente disciplinare di gara.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rimanda a quanto indicato al precedente articolo 6.3) del presente disciplinare di gara.

NB) Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (**Allegato 2**)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- 3. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.** da rendersi tramite la compilazione del Modulo **Allegato 5)** (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al D.G.U.E.

- 4. COPIA dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITA'.**

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Tale documentazione può essere comunque sostituita da una dichiarazione (anche all'interno del DGUE), resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, sostitutiva del certificato SOA che attesti l'identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione, la data di rilascio dell'attestazione di qualificazione, la data di scadenza dell'attestazione, la data di scadenza della verifica triennale, le categorie di qualificazione e relative classifiche d'importo, i nominativi, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i direttori tecnici.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c.2 lett. d), lett. e,) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett.f) si rimanda a quanto indicato al precedente articolo 6.3) del presente disciplinare di gara.

NB: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

- 5. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI** relativa alla garanzia provvisoria, pari al 2 per cento del prezzo a base di gara (pari quindi a € 4.427,97).

Per le modalità di costituzione della garanzia si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti potranno comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia, producendo la Scheda Tecnica di cui allo schema tipo 1.1 o 1.1.1 allegato al DM n. 31 del 19.01.2018, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di partecipazione di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. *d*) ed *e*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, c.2, lett. *f*) si rimanda a quanto indicato al precedente articolo 6.3) del presente disciplinare di gara.

In proposito all'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 si specifica che:

- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- Per fruire delle riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
- In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

6. **RICEVUTA DEL VERSAMENTO** di € 20,00 quale **contributo a favore dell'ANAC**. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito della suddetta autorità (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni).
7. **PASSOE** rilasciato dal Servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
8. **(Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti) ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA** conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.
9. **(Solo in caso di contratto di rete)** In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. *f*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dovranno essere prodotti, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente articolo 6.3.
10. **(Solo in caso di avvalimento)** In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente articolo 10.
11. **(Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.** In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente articolo 6.4.

12. (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea) In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente articolo 6.5.

13. ATTESTAZIONE rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borghetto di Borbera o da un suo delegato, dalla quale risulti che il direttore tecnico o il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, o un dipendente dell'impresa medesima delegato da uno dei suddetti soggetti, ha effettuato la presa visione degli elaborati progettuali. La presa visione della documentazione progettuale potrà essere effettuata presso l'ufficio tecnico del Comune di Borghetto di Borbera previ accordi telefonici ai contatti di cui all'art.1.

14. una busta recante la dicitura "**BUSTA A - OFFERTA TECNICA**" debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà contenere, **a pena di esclusione, una relazione tecnico illustrativa** che illustri le misure inerenti all'organizzazione tecnico-operativa delle diverse fasi della commessa e le misure e le proposte migliorative e aggiuntive che ciascun concorrente intende proporre. Tale relazione dovrà essere articolata in paragrafi che ripercorrano i criteri di valutazione di cui all'art. 14 del presente disciplinare.

La relazione tecnico illustrativa complessivamente dovrà essere contenuta in un numero massimo di **20 fogli formato A 4, ovvero 10 fogli formato A3** (escluse copertina iniziale e finale), compilati su entrambe le facciate. L'offerta può essere corredata da allegati che non concorrono al limite massimo indicato: cronoprogrammi, schemi grafici di dettaglio e di insieme, planimetrie, schemi, sezioni, schede tecniche, tabelle, flussogrammi, istogrammi, depliant, foto ecc.

Qualora l'offerta superi il limite dimensionale sopra indicato, la Commissione non terrà in considerazione, ai fini della valutazione, i fogli dal numero 21 in poi (o 11 in poi se il formato è in A3), prescindendo dal contenuto indicato nelle pagine superiori al limite. La partecipazione alla procedura determina l'accettazione di tale prescrizione.

La relazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i componenti del raggruppamento).

ATTENZIONE:

Nella relazione tecnico illustrativa non deve essere riportata, a pena di esclusione, alcuna informazione, né esplicita né desumibile, relativamente all'offerta economica.

NOTA BENE:

Le soluzioni progettuali migliorative proposte dall'aggiudicatario saranno validate in contraddittorio con il progettista dell'opera. Le stesse diverranno fonte di obbligo contrattuale. Ai fini della validazione la stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore, senza onere aggiuntivo per la stessa committenza, elaborati grafici e tecnici esplicativi delle migliorie proposte nonché approfondimenti e specificazioni delle stesse. L'appaltatore, se richiesto dalla stazione appaltante, si impegna altresì ad eseguire in sede di esecuzione elaborati di dettaglio, costruttivi e gli as built ritenuti necessari.

L'offerta tecnica dell'appaltatore costituisce, a tutti gli effetti, obbligo di natura contrattuale. L'appaltatore, pertanto, si obbliga ad adempiere ad ogni prestazione tecnica, economica ed amministrativa prevista nell'offerta tecnica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta tecnica, ivi comprese le migliorie di ordine manutentivo e gestionale, costituisce motivo di incameramento della garanzia definitiva.

15. una busta recante la dicitura "**BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**" debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà contenere **a pena di esclusione** la seguente documentazione:

L'offerta, redatta utilizzando preferibilmente lo schema allegato (Allegato 5) nei quali sarà indicato il **ribasso percentuale offerto sull'importo** del lavoro posto a base di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, (compilando gli appositi spazi dedicati del Modulo Allegato 5):

- i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all'affidamento dell'appalto cui partecipa;
- i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento dell'appalto cui si partecipa (nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara)

NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, pena l'esclusione.

L'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente articolo 6.3.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere.

Oltre all'offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

Art. 13 - Criterio di aggiudicazione e verifica dell'anomalia dell'offerta

Le offerte saranno valutate con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16.

La determinazione di eventuali offerte anomale avverrà ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/16.

Il Comune verificherà tali offerte anomale applicando i criteri e il procedimento di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/16., fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di una Commissione appositamente costituita per la valutazione dell'anomalia. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere contemporaneamente, alla verifica delle offerte in sospetto di anomalia.

Art. 14 - Criteri di valutazione delle offerte e fattori ponderali

Saranno presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione, cui sono associati i fattori ponderali a fianco di ciascuno indicati:

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

Codice	Criterio di valutazione – Piano di gestione della commessa	Punti max
P1	Misure inerenti all'organizzazione tecnico-operativa delle diverse fasi di cantiere finalizzate al rispetto delle tempistiche di esecuzione e all'ottimizzazione dell'organizzazione. Il concorrente deve predisporre un Piano di gestione della commessa che indichi le modalità e metodi di esecuzione delle opere, l'organizzazione generale della commessa, il coordinamento delle fasi lavorative in ragione dei luoghi di intervento e della tempistica di esecuzione. Il tutto tenendo in considerazione le opere provvisoriale, le condizioni di sicurezza e protezione dei lavoratori, la struttura deputata alla commessa.	20

Codice	Criterio di valutazione – Pregio tecnico e qualità delle migliorie proposte	Punti max
P2	Il concorrente dovrà presentare una relazione di dettaglio che descriva le misure e le proposte migliorative e aggiuntive che si intendono adottare relativamente: - all'impianto sportivo nel suo complesso; - alle modalità di fruizione dello stesso da parte degli utenti; - agli impianti tecnologici; - alla manutenzione. Il concorrente deve illustrare le ragioni tecniche alla base delle soluzioni proposte e come le stesse siano in grado di garantire l'efficienza del progetto e salvaguardare le esigenze del comune.	60

OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti

Codice	Criterio di valutazione	Punti max
P3	Offerta economica in diminuzione espressa mediante ribasso percentuale.	20

Art. 15 - Metodo di attribuzione del punteggio

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = \sum_{j=1}^7 C_j * P_j$$

dove:

- K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i -esimo;
- P_j sono i fattori ponderali riportati all'art. 14 del presente invito.
- C_j sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i -esimo per ciascun fattore ponderale;
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta come di seguito specificato.

Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, la Commissione procederà all'assegnazione di coefficienti variabili tra zero e uno.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, da parte di ogni commissario, sulla base dei seguenti criteri motivazionali: **0,0 Assente; 0,1 Completamento negativo o quasi del tutto assente; 0,2 Quasi completamento negativo; 0,3 Negativo; 0,4 Gravemente insufficiente; 0,5 Insufficiente; 0,6 Sufficiente; 0,7 Discreto; 0,8 Buono; 0,9 Ottimo; 1,0 Eccellente**

Verrà quindi determinata la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio e poi attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Come indicato dal "Documento di consultazione sulle Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa" emanato dall'ANAC il 28.04.2016, non si procederà, invece, a una seconda riparametrazione dei punteggi complessivi ottenuti per l'offerta tecnica, dal momento che non si possono compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altre.

Ai fini della determinazione del coefficiente relativo all'offerta economica, la commissione giudicatrice impiega la seguente formula che attribuisce il punteggio massimo all'offerta più bassa e punteggi in modo inversamente proporzionale alle altre offerte:

Per ribassi \leq alla media aritmetica dei ribassi offerti:

$$C_i = X * A_i / A \text{ soglia}$$

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo;

A_i = ribasso offerto dal concorrente i esimo;

A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti.

Per ribassi $>$ alla media aritmetica dei ribassi offerti):

$$C_i = X + (1 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo;

A_i = ribasso offerto dal concorrente i esimo;

$A \text{ max}$ = massimo ribasso offerto;

A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti;

$X = 0,85$.

La somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica determinerà il punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Nel caso in cui più concorrenti ottengano il massimo punteggio, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia offerto il prezzo globale più basso. In caso di ulteriore situazione di parità, si procederà mediante sorteggio.

Ai sensi dall'art. 95 c. 12 del Codice, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

Art. 16 - Procedura di esame delle offerte

L'apertura dei plichi avverrà **il giorno 21.11.2018 alle ore 10:00** in seduta aperta al pubblico presso il Comune di Serravalle Scrivia – Area Lavori Pubblici – Via Berthoud 49 – Serravalle Scrivia (AL).

Nel giorno stabilito il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, assistito da testimoni, dichiarerà aperta la seduta pubblica di gara ed effettuerà le seguenti operazioni:

- a) esaminerà i plichi pervenuti entro il termine stabilito per controllare la conformità degli stessi alle prescrizioni del presente invito ed escludere i plichi difformi;
- b) aprirà i plichi ammessi in ordine di registrazione di Protocollo, esaminerà le buste interne per verificarne la conformità alle prescrizioni dell'invito, esaminerà la documentazione amministrativa, al fine di controllarne la conformità a quanto richiesto dal presente invito e dai suoi allegati ed escludendo le eventuali offerte non conformi, fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/16;
- b) aprirà le Buste A dei concorrenti ammessi e ne esaminerà il contenuto, controllando la conformità dell'offerta tecnica alle prescrizioni del presente invito ed escludendo le offerte non conformi.

Le offerte tecniche saranno quindi trasmesse alla Commissione giudicatrice per la valutazione in sedute riservate, nel corso delle quali la Commissione attribuirà i punteggi secondo il metodo indicato negli artt. 14 e 15.

In una successiva seduta pubblica il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, assistito da testimoni,:

- a) darà lettura dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche;
- b) aprirà le buste B e ne esaminerà il contenuto, controllando la conformità dell'offerta economica alle prescrizioni del presente invito ed escludendo le offerte non conformi;
- c) darà lettura dei ribassi delle offerte ammesse e calolerà il relativo punteggio;
- d) calolerà il punteggio complessivo di ciascuna offerta, dato dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
- e) stilerà la graduatoria delle offerte;
- f) determinerà la presenza di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/16;
- g) nel caso in cui non risultassero offerte anomale, formalizzerà, sulla base della graduatoria, la proposta di aggiudicazione del servizio; nel caso in cui si dovesse procedere, alla verifica delle offerte anomale, indicherà i concorrenti da sottoporre a verifica.

In un'eventuale successiva seduta pubblica si comunicheranno gli esiti delle verifiche effettuate sulle offerte in sospetto di anomalia, dichiarando i conseguenti provvedimenti di ammissione/esclusione e la conseguente proposta di aggiudicazione.

Le date delle sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata.

Si precisa quanto segue:

- in caso di offerte che ottengano pari punteggio si procederà ai sensi del R.D. n. 827/1924, art. 77;
- il Comune di Borghetto di Borbera si riserva il diritto:
 - di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
 - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;
 - di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza;
- durante tutte le sedute pubbliche saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni i soggetti che esibiranno alla loro Commissione un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto degli operatori economici partecipanti gara.

Art. 17 - Aggiudicazione definitiva e sua efficacia

Il Comune di Borghetto di Borbera, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/16, provvederà all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario mentre diverrà vincolante per il Comune solo alla stipula del contratto.

L'aggiudicazione definitiva è soggetta a condizione sospensiva di efficacia ai fini della stipula del contratto, sino all'esito positivo dei controlli effettuati sull'aggiudicatario relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente invito di gara, nonché dalle vigenti disposizioni normative.

Il Comune di Borghetto di Borbera si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del lavoro, in pendenza della stipula del contratto, per ragioni motivate di necessità ed urgenza.

Art. 18 - Adempimenti dell'affidatario del servizio

L'affidatario del servizio è tenuto ad adempiere, previa formale richiesta del Comune di Borghetto di Borbera, ai seguenti obblighi:

- costituire le garanzie e le coperture assicurative previste dalla normativa vigente e richieste dal Capitolato Speciale.
- dare atto, concordemente al responsabile del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto;
- presentare una dichiarazione contenente:
 - l'assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/10;
 - l'indicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla procedura negoziata in oggetto;
 - l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i;
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto della presente gara è il geom. Piero Camera responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borghetto di Borbera.

Art. 20 – Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/16, il Comune di Borghetto di Borbera comunicherà ai concorrenti l'esito della gara ed ogni altra informazione dovuta, sia durante lo svolgimento della gara sia dopo la sua conclusione (date delle sedute, esclusioni, aggiudicazioni) a mezzo posta elettronica PEC.

Il Comune di Borghetto di Borbera provvederà alla post-informazione relativa alla presente procedura anche attraverso la pubblicazione all'albo on-line e sulla pagina web dedicata alla procedura.

Art. 21 - Tutela della privacy

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento.

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona dell'ing. Federico Fontana, Responsabile Governo del Territorio e LL.PP.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
f.to Ing. Federico Fontana

AVVERTENZE

per informazioni in merito alla procedura di gara: Comune di Serravalle Scrivia, Servizio Governo del Territorio e LL.PP., tel. 0143.609435, e-mail ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it, pec info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it

per informazioni in merito al progetto ed al procedimento di attuazione: Comune di Borghetto di Borbera, Servizio Tecnico, tel. 0143.69101, e-mail tecnico@comune.borghettodiborbera.al.it, pec protocollo@cert.comune.borghettodiborbera.al.it